

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

N. Rep. **132**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, RETE ACQUE
BIANCHE, SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA STRADE DAL 01.07.2025 AL
30.06.2028 - CIG B751A79651. CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA.**

TRA

IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE:

- Sede legale: 23801 Calolziocorte (Lc), p.za V. Veneto n. 13
- Cod.Fisc. 82001550167 P.IVA: 00630000164 - rappresentato da:

ING. RAFFAELLA MILANI, nata a ***** il *****, C.F.*****

Territorio - del Comune di Calolziocorte, domiciliata per la sua
funzione presso la sede comunale e autorizzata a stipulare il presente
contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto
del Sindaco del 27.12.2024, n. 88 di Reg., che nel prosieguo dell'atto
verrà chiamato per brevità anche "Comune".

E

La ditta **DEVIZZI S.R.L.** - Sede legale: 23814 Cremono (LC) Via Caleggio
n. 5 - Cod.Fisc./P.IVA: 02328240136 - Registro Imprese CCIAA di Como-
Lecco n. 02328240136 – REA n. LC-285807 rappresentata dal suo
Legale Rappresentante:

SIG.RA GIULIANA DEVIZZI, nata a ***** il *****,
residente a ***** in via ***** C.F.*****

******, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, ing. Raffaella Milani, n. 256/63 in data 10.06.2025, esecutiva, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade, rete acque bianche, sgombero neve e insabbiatura strade dal 01.07.2025 al 30.06.2028 per un importo complessivo di € 474.000,00 compresa Iva. Stabilendo gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e disponendo di aggiudicare mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, approvando contestualmente la documentazione tecnica;

- è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B751A79651;

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio f.f. ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento di organizzazione, geom. Nicola Perucchini, n. 329/76 in data 11.07.2025, esecutiva, si è proceduto ad affidare i lavori di manutenzione ordinaria strade, rete acque bianche, sgombero neve e insabbiatura strade dal 01.07.2025 al 30.06.2028 alla ditta DEVIZZI S.R.L. con sede legale in Cremona (LC) che ha offerto un ribasso percentuale del 3%

per un importo contrattuale di € 388.524,59 comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso per complessivi € 474.000,00 compresa IVA in misura di legge, come risulta dal Report della procedura Sintel ID n. 203708621;

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato appaltatore;
- nei confronti del rappresentante della ditta, sig.ra Giuliana Devizzi, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.119 D.Lgs. 36/2023, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; l'impresa appaltatrice risulta iscritta alla "white list" della Prefettura di Lecco con scadenza il 23.12.2025.

- la ditta aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara, di riservarsi la facoltà di subappaltare parte del contratto a terzi;
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara, l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferiti ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili del comune di Calolziocorte;
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a

persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del comune di Calolziocorte in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

- non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- con verbale in data 29.07.2025 è stata disposta la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori di manutenzione ordinaria strade, rete acque bianche, sgombero neve e insabbiatura strade dal 01.07.2025 al 30.06.2028;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Calolziocorte e la ditta DEVIZZI S.R.L. con sede in Cremeno (LC), come sopra rappresentati, previa conferma della premessa narrativa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Calolziocorte, come sopra rappresentato, conferisce col sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Devizzi s.r.l. con sede in Cremeno (LC), che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria strade, rete acque bianche, sgombero neve e insabbiatura strade dal 01.07.2025 al 30.06.2028.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, che sono comunque

da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 e s.m.i. – capitolato generale dei lavori pubblici.

Art. 2 - Importo e durata del contratto

Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene stabilito in omnicomprensivi **Euro 388.524,59.= (euro trecentoottantottomilacinquecentoventiquattro/59)=**, corrispondente ad un ribasso del 3%, compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA nella misura di legge.

L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

Il contratto è stipulato "a misura".

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia, e del verbale di consegna, il servizio avrà durata a partire dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028.

Art. 3 - Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo

dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso, ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'8 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali

siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 4 - Tracciabilità

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Fatte salve le eventuali modifiche successive, da disporsi mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti corrente:

*****.

I suddetti conti corrente sono individuati dall'Appaltatore come "conto corrente dedicato" valevole per tutti i rapporti giuridici con la Stazione Appaltante correlati al presente contratto, impegnandosi altresì irrevocabilmente a inserire in ogni fattura emessa in formato elettronico il Codice Univoco Ufficio (UF15SW) e il codice CIG di riferimento pena in sua mancanza l'improcedibilità del relativo pagamento.

Al fine di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio in relazione al presente appalto si riporta il numero identificativo gara CIG B751A79651.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5 – Documenti allegati al contratto

L'appalto dei lavori viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti nel presente contratto, dalla determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio f.f. n. 329/76 del 11.07.2025, esecutiva, e dai seguenti documenti:

- a) Verbale di consegna in via d'urgenza;
- b) Documento d'offerta;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Elenco prezzi;
- e) Relazione e Quadro Economico;

- f) Elenco strade;
 - g) Piano di organizzazione del servizio sgombero neve;
 - h) Schema di contratto;
 - i) Piano Sostitutivo della Sicurezza;
- documenti tutti che, sottoscritti digitalmente, le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne preso diretta ed integrale visione.
- I suddetti documenti formano parte integrante del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se, con il consenso delle parti, non vengono materialmente allegati e sono depositati agli atti dell'ufficio Contratti.
- E' stata assolta l'imposta di bollo nelle modalità previste dall'art. 18 c.10 del D.lgs. 36/2023.

Art. 6 – Modifiche al contratto

Per le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia si applicano le disposizioni dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 c. 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Sospensione, Risoluzione, Recesso del contratto - Controversie

Per la sospensione, la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 121, 122, 123 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché quelle previste dal capitolato speciale d'appalto e dal

protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà devolute al Tribunale di Lecco.

Art. 8 - Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il concessionario ha prestato cauzione definitiva del 5% dell'importo contrattuale, pari a Euro 19.460,00.= (Eurodiciannovemilaquattrocentosessanta/00) mediante polizza fideiussoria numero ***** emessa da ***** in ***** il ***** nell'interesse dell'appaltatore e a favore della Stazione appaltante Comune di Calolziocorte, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro

quanto richiesto dal RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

L'appaltatore ha prodotto ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 del Capitolato d'oneri, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, n.

***** emessa da ***** in data ***** per un importo garantito di Euro 388.524,59, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Subappalto - Cessione del contratto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II Titolo IV

Parte V del Codice Appalti;

b) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

L'appaltatore principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dal medesimo articolo su richiamato.

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di

tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 11 - Sicurezza

L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 12 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza delle previsioni dettate dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare del comma 6 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

A norma di legge è stato richiesto apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 25.06.2025 numero protocollo INAIL_49681903.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 13 - Oneri diversi

L'appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 14 – Protocollo d'intesa con la Prefettura di Lecco

Ulteriori clausole contrattuali derivanti dal Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del

15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1, lettera "A" del Protocollo di Legalità.

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività e ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco.

La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle

Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce clausola di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:

1. il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs.vo 6 settembre 2011 n.159 e s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;

2. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di

cui alla clausola n. 2;

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione *ipso iure* del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore/ subcontraente.

Clausola n. 6.

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:

3. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

4. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

5. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n.136/2010 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva

espressa di cui al precedente capoverso.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto".

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.

Clausola n. 9

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere

di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.

Art. 15 – Domicilio presso il Municipio

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Calolziocorte (Lc), piazza V. Veneto, 13, presso la casa municipale del Comune di Calolziocorte.

Art. 16 – Privacy

Il Comune di Calolziocorte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che la gestione dei dati che riguardano l'Appaltatore viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., nonché del Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2018, alla cui osservazione resta soggetto anche l'Appaltatore medesimo nell'esercizio dei lavori.

Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all'espletamento del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, l'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visionabile all'indirizzo: <https://www.comune.calolziocorte.lc.it/privacy>.

Art. 17 – Divieto incarichi

In applicazione del vigente PIAO – "Piano Integrato d'Attività ed Organizzazione" e, in particolar modo, della sezione 2. Valore pubblico, performance ed anticorruzione - sottosezione 2.3 rischi

corrottivi e trasparenza all'appaltatore è vietato durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti/responsabili e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

Art. 18 – Codice di Comportamento

Il soggetto aggiudicatario dichiara di obbligarsi e, per suo tramite, di obbligare i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Calolziocorte approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013 aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 04.12.2023 (pubblicata sul sito web www.comune.calolziocorte.lc.it – sezione amministrazione trasparente).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 19 - Norme finali

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Viene richiesta la registrazione in misura fissa del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.131, trattandosi di prestazione soggetta a IVA.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, mediante

Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 120,00.

Art. 20 – Riferimenti Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica nonché quelle del Codice Civile, come previsto dall'art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, comprese quelle contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui disciplina è estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria (art. 1 commi 1 e 2 L. 179/2017).

Opera l'art. 1339 del Codice Civile.

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente) _____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente) _____

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare ed approvare in particolare le seguenti clausole:

- modifiche al contratto in corso di efficacia
- sospensione, risoluzione e recesso
- polizze assicurative
- subappalti
- protocollo d'intesa siglato con la Prefettura di Lecco
- codici di comportamento
- disposizioni in materia contrattualistica pubblica.

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente) _____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente) _____

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Parente, Segretario Generale di

Calolziocorte, che le firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. in calce alla presente scrittura privata, che conta di numero 22 pagine, sono state apposte in mia presenza dai Sigg.: **ING. RAFFAELLA MILANI**, nata a ***** il *****, C.F. *****, Responsabile del 3° Settore - Servizi del Territorio - del Comune di Calolziocorte, **SIG.RA GIULIANA DEVIZZI**, nata a ***** il ***** residente a ***** in via ***** C.F. ***** che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta **DEVIZZI S.R.L.**, sede legale in Cremeno (LC) Via Caleggio n. 5, sigg. della cui identità dichiaro di aver verificato, facendomi espressa richiesta che la presente scrittura privata venga conservata in raccolta tra le mie.

Il giorno **cinque** del mese di **agosto** anno **duemilaventicinque**, in Calolziocorte, nella sede del Comune in P.zza V. Veneto n. 13.

Dott. Giuseppe Parente

(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.